



COMUNE DI  
FRESONARA

## COMUNE DI FRESONARA Prov. Alessandria

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

Delibera N. 17 adunanza del 26/09/2012

Oggetto: **Regolamento e aliquota IMU.**

---

L'anno duemiladodici il giorno 26 del mese di Settembre

Alle ore 21,00 presso la sede delle adunanze.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge di è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

|                              |             | Presenti | Assenti |
|------------------------------|-------------|----------|---------|
| 1) BISIO Massimo             | Sindaco     | sì       |         |
| 2) MAGLIETTI Gian Franco     | consigliere | sì       |         |
| 3) LUME Mario                | “           | sì       |         |
| 4) BOCCARDO Eugenio          | “           | sì       |         |
| 5) FERRARI Dino Giuseppe     | “           | sì       |         |
| 6) COLOMBO Alessandra Pia    | “           | sì       |         |
| 7) PROFILO Francesco         | “           |          | sì      |
| 8) PENOVI Paola              | “           | sì       |         |
| 9) FERRARI Cesare            | “           |          | sì      |
| 10) FERRARI Federico Giorgio | “           |          | sì      |
| 11) BORSANO Silvia           | “           | sì       |         |
| 12) DELLACHA' Stefano Guido  | “           | sì       |         |
| 13) GAMALERI Alberto         | “           | sì       |         |
|                              |             | 10       | 3       |

Presiede il Sig. BISIO dr. Massimo Sindaco, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. PARODI dr. Massimo con le funzioni previste dall'art.17, comma 68/a della Legge 15 maggio 1997, n.127.

IL PRESIDENTE  
F.to BISIO Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PARODI Massimo

---

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, e per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,comma1,legge 18/06/2009, n.69).

Fresonara, lì 29/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PARODI Massimo

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Art.134 c.4 D.Lgs n.267/2000

Data 29/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PARODI Massimo

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
Fresonara, lì 29/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PARODI Massimo

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8-**, della **L. n. 448/2001** il quale dispone che: il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, • sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006** il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

**CONSIDERATO** che a decorrere **dall'anno di imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**PRESO ATTO** che a decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente

per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

**VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8** - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. **Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

**1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**

aumento o diminuzione sino a **0,3 punti percentuali**.

**2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**

aumento o diminuzione sino a **0,2 punti percentuali**.

**3) ALIQUOTA RIDOTTA** allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del DL 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994; i comuni possono ridurre detta aliquota fino allo 0,1%

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200 ;**

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria ;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

**ESAMINATO** detto Regolamento, nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

**RITENUTO** di approvarlo;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 • Statuto dei diritti del contribuente • , oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**SENTITA** la proposta, relativa alle aliquote di imposta, di procedere come segue :

- stabilire l'aliquota per l'abitazione principale e le pertinenze di legge allo 0,50%
- stabilire l'aliquota per i fabbricati rurali allo 0,20%
- stabilire l'aliquota per gli altri immobili allo 0,96%

**SENTITA** la proposta di stabilire le detrazioni di cui di seguito :

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica della responsabile del Servizio Finanziario e tributario;

**RITENUTO** di procedere a votazione, dopo l'intervento della Consigliere Borsano che preannuncia voto contrario, in quanto il sistema impositivo, collegato a quello dei "tagli" ai trasferimenti statali penalizza gli enti che hanno cercato di essere "virtuosi" (alla dichiarazione aderiscono i Consiglieri di Minoranza presenti);

Con voti favorevoli 7 contrari 3 (Borsano, Dellachà e Gamaleri), astenuti zero, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**imposta Municipale Propria, denominata IMU** ;

3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

- **ALIQUOTA DI BASE stabilita allo 0,96%**

- **ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE stabilita nello 0,5%**

- **ALIQUOTA per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del DL 557/93, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994**

**L'aliquota è stabilita nello 0,2%**

5) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria **anno 2012**:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

9) di dichiarare, con separata ulteriore, unanime votazione legalmente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.